

LXXXI^a TORNATA

SABATO 13 GIUGNO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . .	Pag. 3484
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine »	3465
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165, « Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della pretura di Vallo della Lucania »	3466
« Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù »	3467
(Discussione di):	
« Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina »	3472
Oratori:	
AMERO D'ASTE	3472-77
MUSSOLINI, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, ed interim per la guerra e per la marina	3478
SECHI, relatore	3474-77
Plauso al Presidente	3484
Oratore:	
PRESIDENTE	3484
Relazioni (Presentazione di)	3481
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3482

di culto, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio e per la marina.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe lo svolgimento di una interrogazione del senatore Pavia ai ministri delle finanze e della economia nazionale.

Per accordo interceduto tra l'interrogante e gli onorevoli ministri, lo svolgimento di questa interrogazione viene rinviato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versaglia, Trianon e di Neuilly sur Seine ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* per la guerra e la marina, e i ministri della giustizia e affari

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti legge:

1° - Regio decreto legge in data 6 ottobre 1919, n. 1803, che approva il trattato di pace concluso fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Germania dall'altra, sottoscritto a Versaglia il 28 giugno 1919, e il Regio decreto legge 20 gennaio 1920, n. 51, che autorizza il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione al Trattato stesso.

2° - Regio decreto legge 15 gennaio 1922 n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Ungheria, sottoscritto a Trianon il 4 giugno 1920.

3° - Regio decreto legge 15 febbraio 1920, n. 173, col quale è approvato il Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e la Bulgaria, sottoscritto a Neuilly sur Seine il 27 novembre 1919 e il Regio decreto 15 gennaio 1922 n. 38, col quale è data piena ed intera esecuzione al trattato stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(Per il testo dei Trattati vedi Stampato della Camera dei deputati N. 19).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1165: **Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della Pretura di Vallo della Lucania** » (N. 194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Aggregazione del Comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della Pretura di Vallo della Lucania** ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'articolo unico.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165 « **Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della pretura di Vallo della Lucania** ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, e l'annessa tabella della circoscrizione territoriale delle preture, distinte per Corti di appello e per tribunali;

Ritenuta la necessità di aggregare il comune di San Mauro Cilento al mandamento di Vallo della Lucania, distaccandolo dalla circoscrizione della pretura di Castellabate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di San Mauro Cilento, attualmente compreso nella circoscrizione della pretura di Castellabate, è aggregato al mandamento di Vallo della Lucania.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI
OVIGLIO.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph Company" per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù** » (N. 192).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione con la Compagnia "Eastern Telegraph Company" per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'articolo unico.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 22 febbraio 1921, l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Compagnia «Eastern Telegraph Cy» di Londra, per la riparazione e l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino Trieste-Corfù, sostituendosi al primo comma dell'art. 21 della convenzione stessa il seguente:

« Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o Società qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali città siano già collegate con cavi o fili di proprietà della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la città o le città suddette passasse sotto il protettorato italiano od in una zona di influenza o di privilegio economico riconosciuto all'Italia ».

ALLEGATO.

**CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA
« EASTERN TELEGRAPH COMPANY »
PER L'ESERCIZIO DEL CAVO TELE-**

**GRAFICO SOTTOMARINO SOCIALE FRA
TRIESTE E CORFÙ.**

Il ministro delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, Sua Eccellenza l'avvocato Rosario Pasqualino Vassallo, in nome del Governo italiano, e il signor Frederick Marx, quale rappresentante e procuratore legale della «The Eastern Telegraph Company, Limited, con domicilio presso la Banca italiana di sconto a Roma (salvo quanto è detto all'art. 24 successivo) a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù, sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione:

Art. 1.

Il Governo italiano riconosce alla « Eastern Telegraph Company » il diritto che essa aveva in base alla Convenzione fra l'Amministrazione telegrafica dello Stato austriaco e l'« Eastern Telegraph Company » in data dell'8 luglio 1903, di esercitare e di mantenere il cavo telegrafico sottomarino di sua proprietà esistente fra Trieste e Corfù, e a questo scopo di tenere a Trieste un ufficio telegrafico privato collegato col cavo, e accorda alla Compagnia la concessione di continuare ad esercitare ed a mantenere il suddetto cavo e di esercitare il detto ufficio sino al 31 maggio 1930, alle condizioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La Compagnia si obbliga di esercitare il cavo Trieste-Corfù sino alla data di cui all'articolo 1.

Essa però si impegna a fare ogni sforzo per riparare il cavo entro il termine di sei mesi dalla data della presente, salvo il caso di forza maggiore, e dopo a mantenerlo in buone condizioni di funzionamento e di procedere alla sua riparazione, quando esso si interrompesse, oppur quando il suo stato di isolamento e di conducibilità fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

La Compagnia dichiara di avere già ottenuto

il permesso necessario dal Governo ellenico per esercitare il cavo a Corfù per tutta la durata della concessione.

Art. 3.

Non è permesso all'ufficio telegrafico della Compagnia a Trieste di trasmettere sul cavo Trieste-Corfù altri telegrammi all'infuori di quelli che gli saranno consegnati dall'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione italiana a Trieste. L'ufficio della Compagnia sarà inoltre obbligato di consegnare tutti i telegrammi che riceverà per mezzo del cavo Trieste-Corfù all'ufficio centrale dei telegrafi, sia per essere recapitati che per esser inoltrati. L'ufficio telegrafico della Compagnia non è autorizzato ad accettare telegrammi dal pubblico nè a recapitarne.

Soltanto i telegrammi di servizio in franchigia che si riferiscono al servizio proprio dell'« Eastern Telegraph Company » potranno essere scambiati fra le stazioni del cavo della suddetta Compagnia, senza l'intervento dell'ufficio centrale telegrafico.

Art. 4.

I ripari che la Compagnia vorrà mettere in opera al punto di approdo del cavo ed i meccanismi che crederà di adottare per proteggere il cavo medesimo, non dovranno essere d'inciampo o pregiudizievole alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa militare, o di quanto altro fosse reso indispensabile dai motivi suddetti.

Le spese per eseguire quanto precede saranno sostenute dalla Compagnia a meno che essa non voglia riconoscere la condizione di indispensabilità, nel quale caso sarà applicato l'art. 24.

Art. 5.

Salvo il caso di forza maggiore:

A) Se il cavo resterà interrotto per un periodo continuato di tre mesi o più di tre mesi fino al massimo di un anno, la Compagnia dovrà pagare una multa di lire italiane 3,750 in oro per i primi tre mesi d'interruzione del cavo e pro-rata per ogni periodo al di là dei primi tre mesi;

B) Se il cavo non fosse riparato entro un

anno dal giorno in cui ha avuto principio l'interruzione, la presente Convenzione s'intenderà sciolta e resterà decaduto il diritto alla Compagnia di esercitare il cavo sino all'anno 1930.

Art. 6.

La Compagnia si obbliga di mantenere in buono stato d'esercizio la linea telegrafica sotterranea collegante il punto d'approdo del cavo vicino a Miramare coll'ufficio centrale dell'Amministrazione dei telegrafi a Trieste, a proprie spese. L'Amministrazione è disposta, allo scopo di facilitare per quanto possibile la manutenzione od il trasloco (nel caso fosse necessario) della suddetta linea sotterranea, a concedere, qualora la Compagnia lo desiderasse, l'assistenza del personale tecnico telegrafico e degli ispettori delle linee, ma la Compagnia dovrà rimborsare all'Amministrazione tutte le spese nelle quali la suddetta incorresse per dato e fatto di prestare tale assistenza.

In caso di guasti i delegati dell'Amministrazione italiana, a spese dell'Amministrazione stessa, avranno la facoltà di assistere alle esperienze che si faranno in Italia, per determinare le condizioni elettriche del cavo stesso. Tuttavia la Compagnia non avrà l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 7.

L'Amministrazione non sarà in verun modo responsabile dei guasti o delle disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto sul cavo che nella linea sotterranea.

Art. 8.

L'Amministrazione dà in fitto alla Compagnia i locali necessari allo stabilimento della sua stazione del cavo a Trieste, la quale dovrà essere nella vicinanza immediata dell'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione e dovrà essere mantenuta in comunicazione diretta con quest'ultimo.

D'altra parte la Compagnia è obbligata di pagare o di rimborsare in tempo dovuto all'Amministrazione l'importo effettivo della pigione dei locali della stazione del cavo, come sarà stipulato in un accordo speciale, e altresì

le spese che occorressero per il loro adattamento e manutenzione, purchè tali spese non incombano al proprietario dell'immobile.

Art. 9.

La Compagnia si obbliga a che il proprio personale, necessario all'esercizio del cavo, sia sempre presente a Trieste in numero sufficiente.

I nomi dei suddetti impiegati, uno dei quali dovrà esser nominato al posto di soprintendente della stazione del cavo, dovranno esser notificati di volta in volta all'Amministrazione a Trieste.

Art. 10.

Gli impiegati e gli inservienti della Compagnia, senza alcuna eccezione, dovranno aderire con cura alle istruzioni dell'Amministrazione, ed osservare i regolamenti stabiliti per la cooperazione stretta ed esatta dei servizi corrispondenti.

Art. 11.

La Compagnia dovrà provvedere ad installare alla stazione, a proprie spese, gli apparati e le batterie necessarie al funzionamento del cavo e tutti gli altri strumenti occorrenti a mantenere il servizio e per sperimentare il cavo.

I meccanismi dovranno esser fabbricati in modo da permettere la trasmissione dei telegrammi in conformità delle disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale e senza traduzione in un'altra lingua, od alterazione del contenuto o delle parole.

Art. 12.

Il Governo avrà il diritto di controllare per mezzo d'impiegati, specialmente designati all'uopo, l'esercizio della stazione del cavo stabilita a Trieste dalla Compagnia, e generalmente potrà esercitare la sorveglianza di Stato sopra l'intero traffico sul cavo, in tutti quei modi che giudicherà più opportuni.

Art. 13.

In caso di guerra o di commozioni politiche il Governo avrà il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo del cavo che non sia la propria, senza esser tenuto verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 14.

La Compagnia dovrà fare uso per scrivere o stampare i telegrammi ricevuti a mezzo del cavo di propri moduli; una copia di ogni telegramma dovrà essere consegnata all'ufficio centrale telegrafico dell'Amministrazione per il successivo inoltro o recapito.

Art. 15.

I riepiloghi ed i conti reciproci dei telegrammi saranno redatti e regolati come sarà convenuto mutualmente fra l'Amministrazione e la Compagnia.

Art. 16.

Tutti i telegrammi che transiteranno sul cavo saranno trattati dall'Amministrazione e dalla Compagnia in conformità delle stipulazioni della Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo e dei Regolamenti e tariffe adottate nelle Conferenze telegrafiche internazionali, che hanno luogo a determinati periodi di tempo.

Le tariffe a profitto della Compagnia per il traffico da Trieste saranno le medesime di quelle del traffico da Otranto e dalla Sicilia e dovranno esser stabilite in tal modo da mantenere la via dei cavi della Compagnia come la via normale per i paesi per i quali tale condizione è già in vigore.

Le tariffe dell'Italia risultanti dagli allegati A e B del Regolamento telegrafico internazionale e qualsiasi modificazione che in futuro vi si facesse dall'Amministrazione italiana, avranno pieno vigore. La Compagnia conserva il diritto di aumentare le sue tasse, proporzionalmente all'aumento delle tasse italiane, alla condizione però che resti osservata la disposizione del comma precedente.

Le stipulazioni dell'art. 7 della Convenzione del 12 marzo 1910 fra il Ministero delle poste

e dei telegrafi e la Compagnia circa la trasmissione in franchigia a mezzo dei cavi della Compagnia dei telegrammi di Stato fra le autorità italiane e i Reali consoli italiani a Malta, Corfù e Tunisi sono annullate dalle presenti e in loro vece la Compagnia esigerà tasse non superiori alla metà di quelle che la Compagnia medesima riscuoterà in quel momento dai privati per il percorso di suoi cavi, previa deduzione delle quote dovute ad altre Amministrazioni, per ogni telegramma trasmesso per conto del Governo italiano sopra qualsiasi cavo di proprietà della Compagnia.

La stipulazione dell'art. 7 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 circa la contribuzione per parte della Compagnia alle spese dell'ufficio internazionale telegrafico di Berna, è modificata dalle presenti in quanto che la Compagnia dovrà pagare un quarto di tali spese che siano poste a carico dell'Amministrazione italiana, invece di un quinto.

Art. 17.

Le stipulazioni dell'art. 8 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 in riguardo ai cavi Perim-Assab-Massaua e circa la trasmissione in franchigia dei telegrammi di servizio postale scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, sono annullate dalle presenti ed in loro vece la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 % le sue spese per la trasmissione fra l'Italia e l'Egitto dei telegrammi ordinari, di Stato, di stampa e di servizio postale scambiati fra l'Italia, da un lato, e l'Eritrea, l'Abissinia e la Somalia italiana, dall'altro.

Art. 18.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per le riparazioni del cavo ed il personale incaricato della guardia degli approdi durante i lavori, eppure fra detto personale ed il Ministero delle poste e dei telegrafi od il rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi di servizio d'urgenza in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente di servizio in franchigia, i telegrammi scambiati per affari

d'ufficio fra il rappresentante della Compagnia a Roma e le sedi generali e divisionali della Compagnia a Londra, ad Atene ed a Malta, e gli uffici sociali di Corfù, di Zante e di Trieste, quando i telegrammi stessi siano inoltrati sui cavi della Compagnia.

Art. 19.

I materiali e gli strumenti occorrenti alla immersione dei cavi sottomarini ed al servizio della Compagnia saranno esenti da qualsiasi dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa d'ancoraggio e degli altri diritti marittimi, per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 20.

Qualunque pagamento dovuto in virtù delle disposizioni della presente Convenzione sarà compreso nella contabilità dei telegrammi trasmessi pei cavi della Compagnia.

Art. 21.

Durante il periodo coperto da questa concessione l'Amministrazione italiana s'impegna di non accordare ad altre persone o Società qualsiasi, qualunque concessione od autorizzazione per la posa di qualsiasi nuovo cavo sottomarino per collegare l'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia o alla Turchia, le quali città siano già collegate con cavi di proprietà della Compagnia, salvo il caso che il territorio comprendente la città o le città suddette passasse sotto il protettorato italiano.

L'Amministrazione italiana si riserva il diritto di utilizzare la radiotelegrafia, con le tariffe che crederà opportune, anche per lo scambio di telegrammi con la Grecia, con la Turchia e con qualsiasi altro Stato o Paese estero.

Art. 22.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad un'altra Società di solvibilità conosciuta, l'Amministrazione si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

Art. 23.

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 24.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente Convenzione saranno decise in forma ordinaria dal Tribunale di Roma, nella quale città eleggerà domicilio legale per tutti gli effetti civili della

presente Convenzione un rappresentante e procuratore della Compagnia munito di pieni poteri.

Art. 25.

La presente Convenzione fatta nell'interesse dello Stato sarà esente da ogni tassa di registro e di bollo.

Roma, li 22 febbraio 1921.

ROSARIO PASQUALINO VASSALLO
F. MARX.

ALLEGATO.

P R O C U R A

La *Eastern Telegraph Company Limited* la cui sede legale è ad Electra House Finsbury Pavement nella città di Londra (qui in seguito appellata « La Società ») col presente costituisce ed elegge FREDERICK MARX presso la Banca Italiana di Sconto in Roma, rappresentante e legale procuratore della Società allo speciale oggetto di firmare per conto della Società una Convenzione tra il Governo italiano e la Società in rapporto al ristauero, esercizio e continuità dalla Società dell'esistente cavo telegrafico sottomarino di proprietà della Società tra Trieste e Corfù ed altre opere incidentali relative a detto cavo. E la Società con questo conferisce al prefato procuratore pieno potere e facoltà di acudirire a tutte le pratiche necessarie od opportune per la registrazione, convalidazione ed esaurimento della cennata Convenzione e questo presente mandato di procura e tutto ciò che il designato procuratore legalmente eseguirà in virtù di queste presenti la Società per questo mezzo promette di ratificare e confermare.

In attestazione di quanto sopra la Società ha disposto che sia applicato il suo sigillo di costituzione addì quattro di febbraio millenovecento ventuno.

The Eastern Telegraph Company Limited, whose Registered Office is at Electra House, Finsbury Pavement in the City of London (hereinafter referred to as « the Company ») hereby constitute and appoint FREDERICK MARX, care of the Banca Italiana di Sconto, Rome, to be the representative and legal Attorney of the Company for the special purpose of signing on behalf of the Company a Convention between the Italian Government and the Company with respect to the repair working and maintenance by the Company of the existing submarine telegraph cable belonging to the Company between Trieste and Corfù and other incidental matters connected with said cable. And the Company hereby confers on the said Attorney full power and authority to do all things requisite or expedient for registering, validating and completing the said Convention and this present Power of Attorney and whatsoever the said Attorney shall lawfully do by virtue of these presents the Company hereby agrees to ratify and confirm.

In witness whereof the Company has heretofore caused its Corporate Seal to be affixed the fourth day of February one thousand nine hundred and twenty one.

(Luogo del sigillo).

Il sigillo sociale della Eastern Telegraph Company Limited fu qui applicato in presenza di

The Common Seal of the Eastern Telegraph Company Limited was hereunto affixed in the presence of

H. W. GRANT, *Director*

H. ST. L. SMITH, *Assistant Secretary*.

Io sottoscritto JOHN DALTON VENN, notaio pubblico nella città di Londra, legalmente ammesso per Reale sanzione e giurato:

Certifico ed attesto col presente che in questo giorno il sigillo della Società *The Eastern Telegraph Company Limited* fu apposto alla procura in lingua italiana ed inglese che precede, in mia presenza ed a quella dei signori HENRY WILLIAM GRANT C. B., e HARRY ST. LAWRENCE SMITH, uno dei direttori e l'assistente segretario della mentovata Società, i quali allo stesso tempo firmarono la detta procura alla mia presenza.

Certifico inoltre che la parte della detta procura scritta in lingua italiana è una vera e fedele traduzione della parte della medesima scritta in lingua inglese.

In fede di che rilascio il presente munito della mia firma e sigillo notarile, in Londra, addì quattro febbraio millenovecentoventuno.

(*Luogo del bollo notarile*).

N. 167, diritto lire 1, franchi 20, articolo 71. Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia. Buono per la legalizzazione della firma del signor John Dalton Venn, notaio pubblico giurato in questa città.

Londra, 5 febbraio millenovecentoventuno.

(*Luogo del bollo del Consolato*).

P. Il Regio Console generale
F. RIGHETTI, *vice console*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina » (N. 210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 210*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Onorevoli colleghi sull'Alto Comando della marina io dirò poche parole. Nel leggere questo decreto legge, che è diventato necessario dopo la votazione che ha fatto il Senato sul disegno di legge per l'Alto Comando dell'esercito, giacchè questo disegno di legge riguardava anche il Comando della marina (e anch'io in quell'occasione presi la parola) mi è sembrato che si sia un po' troppo seguita la falsariga del decreto riguardante l'esercito. Bisogna pensare che tra l'esercito e la marina vi è molta differenza, in quanto consistono di elementi diversi e hanno diverse tradizioni e mentalità differenti.

Io ricordo ora quello che disse il relatore dell'attuale decreto legge alcuni giorni fa, quando parlava sulle varianti apportate ad altri decreti riguardanti la marina (il relatore faceva parte di un Ufficio del quale faceva parte anch'io): egli diceva che quando si portano varianti a leggi di questo genere bisogna andare molto adagio e studiarle molto bene e con ponderazione. E io credo che questo sia appunto il caso, trattandosi di un decreto im-

portante come questo, che riguarda il Comitato degli Ammiragli, la Commissione suprema di difesa e il problema dell'avanzamento. Bisognava appunto studiarlo bene e vedere che rispondesse a ciò che si deve fare. La relazione osserva che nell'Ufficio centrale è stato rilevato che l'articolo 2 risponde piuttosto alle disposizioni di quel tale decreto sul comando dell'esercito in tempo di pace e non riguarda il tempo di guerra. Io osservai allora che sarebbe stato conveniente — e accennai a una proposta — farlo anche per il tempo di guerra. Non essendovi la Commissione suprema di difesa e dovendosi prendere delle disposizioni per obiettivi comuni fra esercito e marina, dissi allora che era da supporre che il capo di Stato maggiore dell'esercito avrebbe sentito il capo di Stato maggiore della marina. Ora questo, evidentemente, non può sempre farsi, perchè si possono rendere necessarie delle operazioni immediate, in cui non vi sia tempo per farlo. Ma, trattandosi di operazioni complesse, è bene che i capi si intendano prima di dare disposizioni di massima; e cioè che il capo di Stato maggiore della marina sia sentito, perchè è lui che deve compiere le operazioni navali. Dunque sarebbe bene che all'articolo 2 ove è detto: « Dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra marittima e ne concreta le disposizioni necessarie ricevendo dal capo di Stato maggiore generale le direttive di massima », si aggiungesse « possibilmente dopo essere stato sentito ». Io faccio semplicemente questa osservazione: e, pur non proponendo una variante, mi pare necessario non solo per sè stesso, ma anche per evitare attriti e per intenderci più facilmente nell'interesse della nazione che si dica qualcosa in proposito. Come ho detto vi è una diversità tra esercito e marina. Noi marinai abbiamo forse bisogno di una disciplina maggiore dell'esercito, perchè viviamo in ambiente più ristretto, come appunto sono le navi; e la disciplina deve essere bene mantenuta. Ora osservo che nella parte seconda, dove si parla del comitato degli Ammiragli, all'articolo 14 si dice: « A modificazione di quanto dispone il testo unico, ecc. » Notate, che qui si parla di quel tale testo approvato un anno fa, al quale in così breve tempo veniamo ad apportare dei cambiamenti radicali. Si dice dunque; « Il capo di Stato

maggiore della Regia marina presiede il Comitato degli Ammiragli e la commissione suprema di avanzamento ».

Ora bisogna notare che presidente della commissione d'avanzamento era finora, come è detto in quella legge approvata nel luglio 1924, l'ammiraglio o il vice-ammiraglio più anziano che faceva parte di quella commissione. E bisogna altresì notare che nel regolamento di disciplina è detto che l'anzianità fa grado. Quindi il meno anziano deve rispetto al più anziano. Ora non si capisce come in una commissione, che non è tecnica, nè riguarda la preparazione alla guerra, ma che riguarda la cosa più gelosa in materia e cioè la carriera degli ufficiali, non si rispetti questa norma; potrebbe darsi cioè che la commissione fosse presieduta da un ufficiale meno anziano, venendo così meno a questa massima. Io domando che questo provvedimento sia cancellato perchè non conforme alla disciplina. Questo propongo assolutamente come una variante.

E veniamo ad un'altra questione. Si è detto che il Capo di Stato maggiore diventa presidente del Comitato degli ammiragli. Finora il presidente di questo comitato era l'ammiraglio più anziano che ne faceva parte. Ma adesso si sono date attribuzioni speciali, per ciò che riguarda tutta la parte tecnica, a questo Capo di Stato maggiore. Posso ammettere che gli si lasci la carica di presidente, perchè è lui stesso che proporrà quel che c'è da discutere. Lasciamo pure stare la disposizione qual'è, sperando che non ci siano ammiragli più anziani di lui che facciano parte del consesso. Ma bisognerebbe andar cauti quando si portano delle varianti così importanti.

Voi capite quale importanza abbia questa materia. Talvolta si tratta di approvare progetti di navi progredite perchè non dobbiamo restare molto indietro agli altri paesi nel formare i nostri nuclei di difesa; è una delle cose più importanti della marina, e allora può darsi che questo comitato che ha delle buonissime tradizioni marittime e vige da tanto tempo, nell'esame delle proposte che fa il Capo di Stato maggiore come è di suo diritto, dia un parere diverso da quello del Capo di Stato maggiore. Questi, ad esempio, farà una proposta su una nave da costruirsi in un certo modo. Se questo parere non sarà approvato dal comitato e ver-

ranno proposte modificazioni, che cosa succederà? Il Capo di Stato maggiore non è obbligato a consultare il comitato degli ammiragli, perchè è stabilito che questo è un comitato consultivo che può o non può consultarsi; ma se lo consulta, come è probabile, poichè una decisione bisogna pur prenderla, in tal caso a chi spetta il decidere? Con queste disposizioni resta il dubbio. Quando si sono formulate delle varianti così importanti, conveniva, insieme a questo decreto, farne uno nuovo sul Comitato degli ammiragli che ne stabilisse le attribuzioni e il modo di procedere.

Nel decreto precedente era detto che chi convocava il Comitato era il Ministro, ma che il presidente poteva anche egli domandarne la convocazione. Però il Ministro poteva sempre convocarlo in ogni occasione che lo ritenesse opportuno; ora io desidererei che fosse presto presentato un decreto riguardante le attribuzioni e i modi di agire di questo comitato e fosse detto che il Ministro può interpellarlo per tutte le cose più importanti che crede, perchè, avvenendo il caso che il Comitato degli ammiragli dia un parere diverso da quello del Capo di Stato maggiore chi dovrà decidere? Evidentemente deve essere il Ministro. Ma supponiamo che il Ministro sia indeciso su alcune idee espostegli dal Capo di Stato maggiore; questo Ministro allora deve poter chiamare questa commissione per sentire il suo parere.

Si dice: ma il ministro può fare quello che vuole! Ma allora sarebbe inutile far le leggi e i decreti! Le leggi e i decreti esistono appunto per mettere un limite a ciò che può fare il ministro, per segnare una strada sulla quale tutti devono camminare. Bisogna dunque che il ministro, trovandosi in casi quali io ho visto (facendo parte di questo Comitato), quando questo Comitato dia un parere diverso da quello del Capo di Stato Maggiore possa lui stesso prendere la decisione, nel senso proposto dal Comitato o in senso contrario.

E non avrei altro da dire. Mi limiterò dunque a raccomandare di togliere dalla legge la parte che riguarda la Commissione suprema di avanzamento, la quale deve essere presieduta dal più anziano degli ammiragli e credo che questo sarebbe anche una tutela per la carriera degli ufficiali; in secondo luogo che

sia presentata una legge sulle attribuzioni del Comitato degli ammiragli.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Amero D'Aste di volermi inviare il suo emendamento per iscritto.

SECHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. Onorevoli senatori, io non reciterò e neppure riassumerò la breve relazione che ho avuto l'onore di presentare su questo disegno di legge, perchè i colleghi che particolarmente si interessano di esso l'avranno letta proprio oggi, e sarebbe una inutile ripetizione. Mi limiterò a prospettare, le obiezioni che l'Ufficio centrale ritiene di muovere al perspicuo discorso dell'onorevole senatore Amero d'Aste testè pronunciato.

Anzitutto conviene osservare, che egli rilevando con intendimento critico che nella redazione di questo disegno di legge si è seguita la falsariga di quello analogo per l'esercito, ne ha invece fatto, a mio avviso, l'elogio migliore. Si tratta, onorevoli colleghi, di due altissime funzioni che vanno poste allo stesso piano, allo stesso livello d'importanza, di prestigio, di autorità: e allora, quale migliore via può seguirsi, se non quella di applicare ai relativi provvedimenti di legge gli stessi criteri, la stessa falsariga, la stessa dizione letterale in quanto risulti possibile? Io credo che questo sia il migliore pregio del disegno di legge in discussione; e credo pure sia stato molto opportuno - qui esprimo una mia opinione personale, non quella dell'Ufficio centrale - che esso abbia seguito quello riguardante l'esercito, ad intervallo di tempo tanto breve da andare in vigore pressochè contemporaneamente. Infatti se per avventura, ne parlo perchè altri ha creduto parlarne di recente in questa aula; se per avventura, l'ordinamento dell'Alto Comando terrestre avesse determinato qualche, sia pur minimo disagio morale in qualche minimo ambiente della marina, lo che peraltro io tassativamente escludo, il miglior modo di farlo cessare era quello di presentare subito analogo disegno di legge per la marina, e dire così, sia pure tacitamente: vedete; noi vogliamo che la marina abbia un Alto Comando organizzato al pari di quello dell'esercito, posto allo stesso piano di autorità e di prestigio.

Quanto alla differenza di tradizioni e di mentalità fra esercito e marina, alle quali ha accennato l'onorevole Amero d'Aste, io in verità credo che, specialmente in fatto di tradizioni, differenze non esistano nè possano esistere: l'uno e l'altra una sola tradizione possono avere ed hanno; quella di servire lealmente, fedelmente con sacrificio e abnegazione, il Re e la Patria in qualsiasi contingenza di pace e di guerra. (*Approvazioni*).

Su questo argomento non credo di dover ulteriormente intrattenermi.

Si è poc'anzi detto, che chi ha l'onore di parlare ebbe occasione, giorni or sono, trattando questione infinitamente più modesta, di raccomandare che non si apportassero frequenti varianti negli ordinamenti del personale militare. È verissimo, ma io non credo di cadere in contraddizione, se reputo meritevole di approvazione, e se son qui a sostenere per delega dell'Ufficio centrale il disegno di legge in discussione: qui non si tratta tanto di varianti, onorevoli colleghi, si tratta di cosa affatto nuova. Finora l'ordinamento dell'Alto Comando di terra e di mare non esisteva; la figura, le attribuzioni delle Autorità in cui essi si impersonano, non erano determinate per legge.

Il Capo di Stato maggiore dell'esercito e quello della marina, non sono istituzioni nuove; delle vicissitudini cui andarono soggette ho parlato nella relazione, non starò ora a ripetermi: ma finora ebbero vita, quando l'ebbero, per decreto reale, cioè, in dipendenza, non voglio dire dei capricci, delle facoltà spettanti al potere esecutivo. Qui non si discute di varianti a leggi esistenti; si tratta di una legge nuova, la quale finalmente dà a questi alti Comandi...

AMERO D'ASTE. Perché non avete portato un decreto nuovo?

SECHI, *relatore*. E non è nuovo questo? È nuovissimo... Io parlo ora della questione generale posta dall'onorevole Amero, poi verrò alle osservazioni particolari da lui svolte...

Dunque si tratta di una legge nuova, e perciò credo mi assolverete del peccato nel quale si vuole sia incorso, della contraddizione di cui mi è stata mossa non meritata accusa.

È evidente che facendo cosa nuova di getto su questione tanto importante, dipendente per taluni particolari da precedenti disposizioni, bisognava pure variarle così da ottenere un

insieme armonico e costruttivo. Per fare una statua con rottami di bronzo, bisogna pur fondere questi rottami; se venisse un archeologo a dire che un pezzo va conservato perchè è una pregevole antichità, e se ne seguisse il consiglio, non si farebbe più la statua; orbene, io credo che l'onorevole Amero D'Aste abbia, in questo argomento, fatto un po' la parte dell'archeologo. (*Si ride*).

AMERO D'ASTE. Ma che archeologo!

SECHI. Si è pure detto, che questioni di questa importanza vanno ben studiate; io ne sono appieno convinto, ma non ho motivo alcuno per ritenere che nei riguardi del disegno di legge in discussione questo non sia stato fatto; pronto a modificare il mio pensiero quando si portino prove specifiche di insufficiente o troppo affrettato studio; ma finchè si tratta di un'affermazione generica, essa non basta a convincere me e neppure l'Ufficio centrale, il quale ritiene che il progetto sia studiato come e quanto è necessario.

Vengo ora ad una questione particolare che è veramente assai importante, e riguarda l'articolo 2, quarto capoverso. Fu osservato nella discussione presso gli Uffici, che la dizione « il Capo di Stato Maggiore della marina riceve direttive di massima per il concorso della Regia marina per il raggiungimento di obiettivi comuni », si riferisce al tempo di pace, e può sorgere il dubbio che questo sia escluso pel tempo di guerra.

L'ho scritto nella relazione, ma lo ripeto perchè è questione veramente capitale: anzitutto la dizione di questo articolo è identica a quella che voi, onorevoli colleghi, avete approvato con grande maggioranza pochi giorni or sono votando l'ordinamento dell'Alto Comando dell'esercito: sono proprio le stesse parole.

Se pochi giorni or sono si è approvata questa dizione, possiamo noi proporre ora un'altra, anche ammesso che quella non sia perfettissima? Bisognava se mai provvedere allora: io per mio conto, come ebbi l'onore di dire quando si discusse l'Alto Comando terrestre, non mi preoccupo eccessivamente della dizione letterale in leggi come questa, e credo che qualsiasi dubbio o preoccupazione vada senz'altro dileguata, quando si consideri il criterio informatore dei due disegni di legge, evidente e chiaro quanto mai. Si è voluto con essi espli-

citamente affermare la necessità di opportuna coordinazione fra le forze di terra, di mare e dell'aria; la necessità che i Capi di Stato Maggiore della marina e dell'esercito agiscano in perfetto accordo, così da ottenere dall'insieme dei mezzi il massimo rendimento per vincere, in terra, in mare o nell'aria: è lo stesso, purchè si vinca. Questo è il criterio fondamentale che ha ispirato entrambi i disegni di legge; fu riaffermato nella discussione fatta giorni sono in Senato, si riafferma ancora in questa tornata, con la piena adesione del Governo; la espressione letterale di esso potrà in qualche punto non apparire perfettissima, ma è uguale a quella approvata giorni sono, e questo è a mio avviso motivo più che sufficiente per non recarvi varianti. Basta affermare ancora una volta ben chiaro che, il Governo presentando questo disegno di legge, il Senato approvandolo, vogliono una perfetta, completa coordinazione tra l'esercito e la marina, in pace per l'apparecchio dei mezzi, in guerra per l'impiego, così da realizzare sempre la massima efficienza complessiva ai fini della Vittoria.

Le osservazioni dell'onorevole oratore che tanto autorevolmente ha parlato prima di me, ed al quale ho il dovere di rispondere, investono principalmente l'articolo 14; ed anche questo è — si può dire — letteralmente copiato da quello corrispondente dell'Alto Comando terrestre. In esso il Consiglio dell'esercito è organo consultivo del Capo di Stato Maggiore Generale, in questo il Comitato degli Ammiragli, che corrisponde perfettamente per autorevolezza ed importanza al Consiglio dell'esercito, è organo consultivo del Capo di Stato Maggiore della marina...

AMERO D'ASTE. Il Consiglio dell'esercito è cosa recente, quello della marina è più antico.

SECHI, *relatore*. Io non so precisamente se il Consiglio dell'esercito abbia età più o meno veneranda; certo è che si tratta di istituzioni simili, le quali costituiscono i più elevati Consigli consultivi dei nostri ordinamenti militari.

ZUPELLI. Ma il Consiglio dell'esercito c'è sempre stato.

SECHI, *relatore*. Permetta, onorevole Zupelli, che risponda io. (*Si ride*). Che uno abbia trenta anni di vita, l'altro venti o dieci, secondo me non ha proprio importanza di sorta per il punto

che ora si discute. Procedendo innanzi dirò che, come il Capo di Stato Maggiore Generale presiede la Commissione superiore di avanzamento dell'esercito, così al Capo di Stato Maggiore della marina l'art. 14 conferisce la Presidenza della Commissione Suprema di avanzamento della marina.

A questo proposito si è detto: la marina ha bisogno di una disciplina diversa, più ristretta di quella dell'esercito. Mi occorre dichiarare, che io dissento completamente da questa idea di diversità disciplinare. La disciplina militare è una: come mia opinione personale aggiungo, che essa va formata soprattutto nella coscienza, nel cuore degli individui; la forma è pure necessaria, ma essa non ha mai fatto la vera disciplina; quella che fa tenere fino alla morte il posto a ciascuno affidato, che rende onorata, rispettata la sconfitta, più fulgida, più onusta di gloria la vittoria.

Se la disciplina deve essere la stessa in qualsiasi corpo militare, se pochi giorni or sono non fu sollevata alcuna obiezione su questo punto per l'Alto Comando terrestre, e si è ammesso senza discussione che il Capo di Stato Maggiore generale presieda, indipendentemente dalla anzianità, il Consiglio dell'esercito e la Commissione superiore di avanzamento, perchè si dovrebbero ora applicare criteri diversi per la marina? La questione dell'anzianità non mi turbò allora, e non mi turba neppure adesso, perchè la risolveranno assai bene in ogni caso il tatto, la saggezza, l'esperienza delle altissime personalità fra le quali può sorgere: d'altronde il ministro ha sempre modo di evitarla, quando lo creda opportuno, regolando convenientemente le cariche dei generali ed ammiragli che si trovano alla sommità della gerarchia. Si tratta inoltre di un criterio che nel corso della guerra — e non poteva essere altrimenti — fu largamente applicato per il conferimento degli Alti comandi, i quali determinano dipendenza e subordinazione ben più assoluta di quella risultante dall'essere presidente o membro di Consigli, Comitati, Commissioni: sanzionarlo con legge anche per il tempo di pace costituisce, a mio avviso, una utile preparazione alle necessità della guerra.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale è spiacente, di non potersi associare alla raccomandazione fatta dal precedente oratore per la pre-

sidenza del Comitato degli ammiragli, e tanto meno all'emendamento proposto per la presidenza della Commissione suprema di avanzamento: l'Ufficio centrale deve chiedere al Senato di non approvarlo, ove sia posto in votazione.

Le altre argomentazioni e osservazioni svolte dal precedente oratore non credo, in verità, riguardino molto l'Ufficio centrale; esse interessano piuttosto l'azione del Governo, comunque non porterebbero a modifiche del disegno di legge.

Osserverò incidentalmente che, a mio avviso, l'articolo 14 non infirma per nulla la piena e assoluta facoltà del ministro della marina di convocare il Comitato degli ammiragli, e sottoporli qualsiasi affare sul quale desideri avere parere. Il fatto che questo Comitato sia organo consulente del Capo di Stato Maggiore, quindi il Capo di Stato Maggiore abbia facoltà di convocarlo e consultarlo sempre quando lo ritenga necessario, non esclude e non infirma l'altro fatto, dirò così, più fondamentale, che il Comitato degli ammiragli è un organo del Ministero della marina, che il capo della marina in tempo di pace è il ministro, che qualsiasi elemento costitutivo della marina dipende da lui; può adunque liberamente convocarlo di sua iniziativa, non perchè il ministro può fare tutto quello che vuole, come avete sentito poc'anzi dire, ma perchè le leggi e gli ordinamenti vigenti gli ne conferiscono appieno la facoltà.

Io credo di non dovere aggiungere altro, e concludo raccomandando l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto, avendo l'assoluta certezza di fare cosa utile e giovevole alla Regia marina. Ove ve ne fosse bisogno, esso gioverebbe pure ad elevarne il morale, ma questo bisogno non vi è, perchè lo spirito della marina italiana fu e sarà sempre altissimo per educazione, per sentimento, per tradizione, indipendentemente da qualsiasi vicenda d'ordine legislativo o politico.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io non sono affatto contrario a questo disegno di legge e ne riconosco la necessità. Ho semplicemente detto che erano necessarie delle modifiche, e che era necessario precisare le attribuzioni del Comitato degli ammiragli e lo svolgimento della sua attività.

Il relatore stesso ha riconosciuto che non risulta da queste varianti che il ministro possa convocarlo.

Ma allora pubblicate il decreto, e indicate la strada che deve seguire il ministro perchè, come ho detto, io ho assistito, facendo parte del Comitato degli ammiragli, a un voto contrario a ciò che proponeva il Capo di stato maggiore.

Domando io: quando si verifica un caso simile bisogna bene che il ministro possa prendere le sue decisioni, come bisogna anche, se il Capo di stato maggiore ha delle idee che il ministro non sa se rispondano allo scopo, bisogna che il ministro possa consultare la più alta e più competente autorità, che è il Comitato degli ammiragli. Presentate perciò una legge che prescriva ciò che deve fare il Comitato degli ammiragli, chi lo convoca, ecc., mentre qui è portata una variante che sembra escludere che il ministro possa convocarlo. Non è vero che il ministro può fare quello che vuole: ci deve essere una strada segnata.

In questioni militari bisogna essere precisi. L'onorevole Sechi sa che ci sono stati più di una volta degli attriti. Appunto è necessario, per il bene della nazione, che le cose siano dette con ogni chiarezza. Io approvo questo disegno di legge, ma domando che sia annullata la disposizione relativa alla Commissione di avanzamento che è irregolare. Quando è scritto nel regolamento di disciplina che l'anzianità vale come grado, non è regolare che si dia la presidenza della Commissione suprema di avanzamento ad uno che è meno anziano, tanto più che non si tratta di una cosa tecnica e di preparazione alla guerra. Per il Comitato degli ammiragli è una cosa tecnica: il Capo di stato maggiore è presidente e può anche non essere il più anziano.

Ma nell'altra, che non è una cosa tecnica e che riguarda tutta la carriera degli ufficiali, che ragione c'è di dare la precedenza ad uno meno anziano, quando è detto nel regolamento di disciplina che l'anzianità fa grado?

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. Se attriti ci furono, non è certo dipeso giammai dalla dizione letterale delle leggi di ordinamento. È dipeso dagli uomini e lo ripeto ancora una volta, ad evi-

tarli le leggi ben poco servono. Uomini, ci vogliono, uomini esclusivamente animati dalla volontà ferma e serena di servire il Paese, e di far tacere quando esistano rivalità o divergenze personali; se questi uomini si trovano e si mettono al posto che loro compete, le cose vanno sempre bene; altrimenti vanno sempre male pure con la legislazione più perfetta.

Ho sentito ancora ripetere che il ministro fa quello che vuole. Mi occorre insistere un momento su questo punto, per ripetere che il ministro convocando di sua iniziativa il Comitato degli ammiragli non fa affatto quello che vuole; ma applica una facoltà che discende ovviamente dalla sua autorità e dalle sue attribuzioni; questo prescindendo dalla facoltà innegabile del ministro di convocare qualunque commissione costituita da funzionari dipendenti.

Orbene, se in dannata ipotesi la circostanza che il Comitato degli ammiragli è organo consultivo del Capo di stato maggiore della marina, togliesse al ministro la facoltà di convocarlo - lo che però tassativamente escludo - nessuno può ragionevolmente negargli il potere di convocare in Commissione speciale le personalità costituenti il Comitato per averne parere e consiglio su qualunque affare, ogni qual volta creda di farlo.

Riferendomi poi alla prospettata eventualità di disparere fra il Capo di stato maggiore e il Comitato, parmi ovvio che la decisione compete al ministro; c'è proprio bisogno di dirlo nel disegno di legge? A me non sembra. Chi è il capo? Il ministro, dunque decide lui.

Io trovo che tale aggiunta sarebbe proprio una superfetazione; dannosa no ma assolutamente inutile (*Approvazioni*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim della guerra e della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim della guerra e della marina*. Io non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto molto brillantemente il relatore dell'Ufficio centrale del Senato.

Questa è una legge fondamentale e non è certamente perfetta; ma, in sede di regolamento e dopo l'esperienza, si potrà vedere di perfezionarla, se del caso. Raccomando quindi al Senato l'approvazione integrale di questo di-

segno di legge, e faccio notare al Senato che con l'approvazione di questo disegno di legge è compiuto l'ordinamento dell'Alto Comando di tutte le forze militari dello Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

DEL CAPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 1.

La carica di capo di Stato Maggiore della Regia marina e di comandante in capo delle forze navali può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che riveste il grado di ammiraglio o di viceammiraglio di armata.

Egli è nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 2.

Il capo di Stato maggiore della Regia marina dipende direttamente dal ministro della marina.

Egli presiede in tempo di pace alla organizzazione ed all'impiego delle forze marittime ed alla loro preparazione alla guerra.

Ha altresì l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni navali, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia marina ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia marina. Egli potrà perciò rivolgersi alle direzioni generali e uffici del Ministero della marina perchè compilino rapporti e studino questioni e per aver notizie e informazioni.

Dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra marittima e ne concreta le disposizioni necessarie ricevendo dal capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso della Regia marina nel raggiungimento di obiettivi comuni col Regio esercito e la Regia aeronautica.

Esercita l'alto comando delle forze navali e le funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della Regia marina.

Il capo di Stato Maggiore della Regia ma-

rina deve essere consultato dal ministro sulle questioni relative al programma navale, ai servizi della Regia marina, agli organici degli ufficiali e del personale in genere, alle norme relative all'avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri della Regia marina.

Egli deve essere consultato dal ministro sulle destinazioni degli ufficiali ammiragli e le assegnazioni dei comandi navali.

Può, quando lo ritenga opportuno, assumere l'alta direzione delle esercitazioni militari marittime.

(Approvata).

Art. 3.

Nella eventualità di conflagrazioni politiche o di rotture diplomatiche, e sia prima dell'apertura delle ostilità come durante il periodo bellico, il capo di Stato Maggiore della Regia marina promuove dal ministro della marina tutti i provvedimenti intesi a tradurre in atto la preparazione della guerra, a conseguire il più elevato grado di potenza della marina, la maggiore efficienza logistica e difensiva alle sue basi di operazione e di rifornimento, e l'armonica organizzazione dei servizi e mezzi relativi atti ad assicurare il migliore svolgimento della guerra stessa.

(Approvata).

Art. 4.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina propone al ministro l'impiego e la ripartizione delle somme stanziare in bilancio per la Regia marina.

(Approvato).

Art. 5.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina emana le istruzioni di massima per le forze navali e per i comandi navali.

Esamina i rapporti dei comandi navali e comunica alle competenti autorità militari e civili le parti che possano interessarle.

Cura le pubblicazioni di carattere militare marittimo.

(Approvato).

Art. 6.

Il capo di Stato Maggiore deve essere consultato sui lavori che debbono essere compiuti dal Comitato dei disegni delle navi e deve dare al Comitato stesso le direttive tecniche-militari.

Deve essere ugualmente consultato sui programmi e sull'indirizzo della Regia accademia navale e delle scuole della Regia marina in genere nonchè dell'Istituto idrografico.

L'Istituto di guerra marittima dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore.

(Approvato).

Art. 7.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina è tenuto al corrente della situazione politica e delle eventualità di conflagrazioni e di probabili rotture diplomatiche affinché egli possa trarne norma per quanto riguarda l'approntamento, la dislocazione e l'impiego delle forze navali in relazione ai piani pre-stabiliti o alle direttive ricevute ed alle esigenze del momento dando in tempo opportuno le disposizioni di carattere militare e logistico che occorressero.

(Approvato).

Art. 8.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere tenuto al corrente della situazione militare politica delle colonie in quanto può interessare l'azione della Regia marina e deve essere chiamato a dare il suo parere sulle questioni che importano l'intervento della Regia marina.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministero competente pel tramite del ministro della marina.

(Approvato).

Art. 9.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina stabilisce le norme per il concorso della marina mercantile alla guerra navale e provoca le opportune disposizioni dai ministri interessati in sede di Commissione suprema di difesa.

(Approvato).

Art. 10.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina fa parte con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa, nonché delle Commissioni superiori permanenti ed eventuali, aventi attribuzioni che interessino comunque la costituzione, il mantenimento, o l'impiego delle forze marittime sia per quanto concerne il materiale che per quanto riguarda il personale.

(Approvato).

Art. 11.

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina esplica la sua azione mediante un ufficio denominato « Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia marina ».

Il capo di Stato Maggiore della Regia marina propone al ministro l'ordinamento del suo ufficio e le eventuali necessarie modificazioni da applicarsi con decreto ministeriale.

(Approvato).

DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

Art. 12.

Il sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina coadiuva il capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi relativi a tali attribuzioni che gli vengono affidate dal capo di Stato Maggiore.

Sostituisce il capo di Stato Maggiore della Regia Marina in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta nelle funzioni inerenti all'Ufficio del capo di Stato Maggiore eccettuato l'esercizio del comando delle forze navali.

Egli deve avere il grado di ufficiale ammiraglio.

Sarà nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 13.

Durante lo stato di guerra ed eventualmente anche in tempo di pace, un altro ufficiale ammiraglio o capitano di vascello può essere de-

stinato a coadiuvare il sottocapo di Stato Maggiore nelle attribuzioni a questo devolute assumendo il titolo di sotto-capo di Stato Maggiore aggiunto.

(Approvato).

Art. 14.

A modificazione di quanto dispone il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina, approvate con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1521, il capo di Stato maggiore della Regia Marina presiede il Comitato degli ammiragli e la Commissione suprema di avanzamento.

In caso di assenza od impedimento la presidenza sarà assunta dall'ufficiale ammiraglio più anziano.

PRESIDENTE. Il senatore Amero D'Aste propone un emendamento, secondo il quale dall'articolo 14 dovrebbero essere cancellate le parole: « e la Commissione suprema di avanzamento ».

Domando al Governo e all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e interim per la guerra e la marina*. Il Governo non accetta l'emendamento.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di non potersi associare all'emendamento del senatore Amero D'Aste.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole senatore Amero D'Aste se insiste nel suo emendamento, che non è accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

AMERO D'ASTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 14 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Il Comitato degli ammiragli è organo consultivo del capo di Stato Maggiore della Regia marina e viene da lui convocato quando egli lo creda opportuno.

Le attribuzioni di questo Consesso rimangono le stesse stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative indicate nell'articolo precedente.

Sono membri ordinari del Comitato degli ammiragli:

Il vice-ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina ed un altro vice-ammiraglio.

I membri straordinari sono quelli previsti nelle vigenti disposizioni.

La convocazione del Comitato degli ammiragli è disposta dal capo di Stato Maggiore della Regia marina sia nel caso che vi debbano prendere parte soltanto i membri ordinari, sia quando debbano parteciparvi membri straordinari.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Comitato, con voto consultivo, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito, della Regia aeronautica, ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

(Approvato).

Art. 16.

Per questioni d'importanza eccezionale, per decisione del Presidente del Consiglio, il capo di Stato Maggiore della Regia marina potrà consultare il grande ammiraglio.

(Approvato).

Art. 17.

Il Comitato degli ammiragli cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogati i Regi decreti 8 febbraio 1915, n. 99, 4 febbraio 1917, n. 202 e 4 febbraio 1923 n. 361, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Artom a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ARTOM. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione per il disegno di legge: « Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Artom della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mengarini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MENGARINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società Italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mengarini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433, "proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume" ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nelle tornate di ieri e di oggi.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cağnetta, Calabria, Callaini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna, Contarini, Corbino, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Francica Nava.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli, Lustig.

Malagodi, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi Nava.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Piaggio, Pincherle, Pironti, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Rossi Giovanni.

Salata, Salvagò Raggi, Sanjust Di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schia-

parelli, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Simonetta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tivaroni, Tolomei, Torraca, Torrigiani.

Valenzani, Valerio, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti legge che rispettivamente approvano e mettono in esecuzione i trattati di pace di Versailles, Trianon e di Neuilly sur Seine (N. 208):

Senatori votanti	179
Favorevoli	144
Contrari	35

Il Senato approva.

Ordinamento dell'Alto Comando della Regia marina (N. 210):

Senatori votanti	179
Favorevoli	151
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1165, « Aggregazione del comune di San Mauro Cilento alla circoscrizione della pretura di Vallo della Lucania » (N. 194):

Senatori votanti	179
Favorevoli	152
Contrari	27

Il Senato approva.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù (N. 192);

Senatori votanti	179
Favorevoli	150
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1919, n. 2419, circa la proroga, mediante scambio di note, dei trattati e delle convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati (N. 181):

Senatori votanti	179
Favorevoli	150
Contrari	29

Il Senato approva.

Per regolare le attribuzioni e le prerogative dei Governatori delle Colonie (N. 200):

Senatori votanti	179
Favorevoli	135
Contrari	44

Il Senato approva.

Approvazione dell'accordo fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno per Fiume, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924 e dei relativi annessi, e conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (Numero 209):

Senatori votanti	179
Favorevoli	149
Contrari	30

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia stipulata in Roma il 23 dicembre 1923 per il regolamento delle indennità dovute in relazione al soggiorno delle truppe italiane in Francia (N. 184):

Senatori votanti	179
Favorevoli	148
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, la attivazione e il movimento del nuovo cavo telegrafico del Sempione (N. 175):

Senatori votanti	179
Favorevoli	150
Contrari	29

Il Senato approva.

Distacco della frazione di Cascinette di Ivrea dal comune di Chiaverano e sua costituzione in comune autonomo (N. 135):

Senatori votanti	179
Favorevoli	149
Contrari	30

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà riconvocato a domicilio.

Plauso al Presidente.

Molti senatori gridano: Auguri al Presidente. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi e ricambio loro gli auguri più cordiali; mi felicito con essi per l'importanza che hanno avuto nostri lavori, e per il conforto che ci è stato dato dall'alta parola del Sovrano. (*Applausi; grida di Viva il Re!*)

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1925 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.